

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA **T**ASSA PER LO **S**MALTIMENTO
DEI **R**IFIUTI **S**OLIDI **U**RBANI
(D.Lgs 507/93)



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Provincia di Grosseto

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(D.Lgs 507/93)

INDICE

Capo Primo	PRINCIPI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag.4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Caratteri della Tassa</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto della tassa</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali e aree tassabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Modalità di misurazione dei locali e delle aree</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Gettito e costo del servizio</i>	<i>Pag. 8</i>
Capo Secondo	TARIFFE	
<i>Art. 11</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Criteri di commisurazione della tassa</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Tariffe per particolari condizioni d'uso</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Agevolazioni ed esenzioni</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Cumulo delle riduzioni/agevolazioni</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>	<i>Pag. 11</i>
Capo Terzo	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA	
<i>Art. 17</i>	<i>Denunce</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Cessazione dell'occupazione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Controlli ed accertamenti</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Compiti degli Uffici interni</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag. 14</i>
Capo Quarto	DISPOSIZIONI FINALI	
<i>Art. 25</i>	<i>Norme di rinvio e dinamicità regolamentare</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 14</i>
Appendice A	CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE Art. 68 D.Lgs. 507/93	<i>Pag. 15</i>

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Castell'Azzara, in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale, a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato il termine della detenzione o dell'occupazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4

ZONE SERVITE E NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per **intero** nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal prospetto planimetrico della collocazione ufficiale dei punti di raccolta elaborato, dall'Ufficio Tecnico Comunale, in base al vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque inclusi in zone **non servite** tutti gli insediamenti ubicati al di fuori delle zone servite come sopra delimitate. Tale parametro non si applica agli agglomerati urbani, frazioni o altri raggruppamenti di immobili abitativi, se già non espressamente delimitati come zone servite, ma solo ed esclusivamente per i fabbricati isolati. Per detti fabbricati la tassa verrà commisurata in base alla distanza dal più vicino punto di raccolta che potrà essere inferiore o superiore a metri 500.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dalle zone servite sono comunque tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, per dette utenze, ubicate fuori dalla zona servita, la tassa da applicare è ridotta delle seguenti misure:

- distanza dal punto di raccolta inferiore a metri 500 rid 50%
 - distanza dal punto di raccolta superiore a metri 500 rid 70%
4. Costituiscono ipotesi di violazione di cui all'art. 59 comma 4 del D.Lgs. n.507/1993, tali da richiedere l'applicazione della tassa in misura del 40% le seguenti condizioni:
- a) riduzione della frequenza della raccolta rispetto alla periodicità dei prelievi previsti;
 - b) riduzione della capacità di raccolta dei contenitori;
- Le condizioni di cui sopra, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al comma 1) del presente articolo, debbono essere fatte constare mediante diffida al responsabile del servizio nettezza urbana – Ufficio Tecnico - ed al competente Ufficio Tributi Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
5. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 6 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati:
 - a) Per le utenze domestiche (immobili censiti nella categoria catastale A) quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento.
 - b) Per i locali ad uso non abitativo, quelli forniti di impianti, attrezzature, o per qualsiasi motivo utilizzati o per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere,*

ripostigli, bagni) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale, costruzioni stabilmente infisse al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque ne sia la destinazione o l'uso. (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, etc*).

3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività o a qualsiasi titolo utilizzati.

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. **Non sono soggetti** all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o non chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali, ad uso abitativo (immobili censiti nella categoria catastale A) privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne semichiuse;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- Gli edifici destinati al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitativo;
- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra
 - Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - Gli immobili e gli uffici comunali;
 - Annessi rurali utilizzati per ricovero di mezzi agricoli, prodotti dell'agricoltura, bestiame, capanne e pollai se ed in quanto a supporto dell'attività agricola.
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

a.	Falegnameria:	50%
b.	Autofficine per riparazione veicoli:	50%
c.	Verniciatura:	50%
d.	Ambulatori medici:	50%
e.	Attività artigianali:	50%
3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno, con

cadenza annuale, apposta domanda con allegata idonea documentazione (modello MUD, ecc.) atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

ART. 9

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. **La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.**
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al **5%** (dal 5% al 15%) a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 11

DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio.

2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 12 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
3. I locali e le aree non specificamente indicati, possono essere assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia qualitativi.

ART. 13 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
 - a) Per le abitazioni con unico occupante a condizione che sia residente: **15%**;
 - b) Per locali e aree scoperte utilizzati stagionalmente come chalet, chioschi, arene all'aperto, parchi di divertimento, luna park etc... **30%**;
 - c) Per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune **15%**;
 - d) Aree scoperte utilizzate per attività produttive, artigianali e commerciali **50%**
2. La riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

ART. 14 AGEVOLAZIONI

1. In attuazione dell'art. 67 del D.Lgs. n.507/1993 sono consentite le seguenti agevolazioni nei confronti dei contribuenti a fronte di riduzioni per interventi tecnici comportanti una minore produzione di rifiuti:

UTENZE NON DOMESTICHE

Per le attività produttive, commerciali e di servizi di cui al comma 2 dell'art.67 del D.Lgs n.507/1993 sono previste le seguenti percentuali di riduzione della tariffa di applicazione:

- a. Riduzione 30% sulla tariffa base per i soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione dei rifiuti di cui all'art.3 del presente Regolamento, oppure un pre trattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio.
- b. Riduzione 30% sulla tariffa base per i soggetti che producano residui avviati al riutilizzo e individuati da atti normativi statali o regionali.

Onde ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare una domanda diretta all'Amministrazione Comunale corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pre trattamento volumetrico;
- idonea documentazione contrattuale con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività;

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per le utenze domestiche i contribuenti che aderiranno al progetto di compostaggio domestico, per il recupero della frazione organica, potranno ottenere una riduzione, fino ad un massimo del 15%, della Tassa Rifiuti, in base alla quantità di frazione organica realizzata. Tale percentuale di riduzione sarà deliberata dalla Giunta Comunale annualmente in concomitanza con le tariffe e potrà essere o non essere applicata.

La suddetta percentuale di riduzione sarà applicata su indicazione/certificazione dell'Ufficio Tecnico a coloro che avranno superato i controlli imposti nel progetto specifico. L'agevolazione varierà a seconda delle percentuali di recupero della frazione organica effettuata e verrà applicata sul ruolo TARSU dell'anno successivo. La riduzione di cui sopra dovrà essere certificata di anno in anno.

ART. 15

CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento.

ART.16

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. In attuazione dell'art.77 comma I del D.Lgs. n.507/1993, così come modificato dalla Legge 549/95 è istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti. Sono soggette al pagamento della tassa predetta:
 - a) i titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche esercenti nel territorio comunale. Quanto alla individuazione della superficie si fa riferimento alla superficie di ingombro dell'autoveicolo utilizzato.e/o dalla superficie occupata dalla merce esposta.
 - b) tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art.45 del D.Lgs. n.507/1993 o che detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, purché l'occupazione o l'uso venga effettuata per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli effetti del comma II dell'art.77 del D.Lgs. n.507/1993 e fermi restando i criteri ivi previsti per l'individuazione della categoria di appartenenza, **la tariffa è maggiorata del 15%**.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.

ART. 17 DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia una fotocopia per ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati nel comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs 507/93.
4. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 18 CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, e che la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 19

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06.

ART. 20

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 21

RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa avviene a mezzo ruolo, secondo le disposizioni contenute nell'art. 72 del D.Lgs 507/93.

ART. 22

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 23
SANZIONI ED INTERESSI

1. L'applicazione degli interessi di mora è disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate;
2. Le disposizioni relative ai rimborsi, accertamenti e versamenti non dovuti sono disciplinate dal Regolamento Generale delle Entrate;
3. Le sanzioni sono disciplinate dall'applicazione dei D.Lgs. 471/472/473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

ART. 24
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento se non attribuite espressamente ad altro organismo comunale

Art. 25
NORME DI RINVIO E DINAMICITA' REGOLAMENTARE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni e/o regolamenti comunali che disciplinano la materia in modo diverso rispetto al presente regolamento.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 26
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il **1 gennaio 2010**.

APPENDICE "A"

CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE

Art. 68 D.Lgs. 507/93

1	Abitazioni civili	1
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, convitti	0,34 - 0,66
3	Distributori di carburanti, campeggi	0,70 - 0,85
4	Esposizioni, autosaloni	0,23 - 0,49
5	Alberghi con ristoranti	1,02 - 1,49
6	Alberghi senza ristoranti	0,65 - 0,85
7	Case di cura e riposo	0,93 - 0,96
8	Uffici, agenzie e studi professionali, banche, istituti di credito, farmacie	0,76 - 1,09
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, tabaccaio, edicola e altri beni	0,86 - 1,10
10	Attività artigianali tipo botteghe (falagname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,68 - 1,00
11	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92 - 1,19
12	Attività industriali con capannoni di produzione	0,42 - 0,88
13	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,53 - 1,00
14	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	5,01 - 9,29
15	bar, caffè, pasticceria	3,83 - 7,33
16	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,91 - 2,66
17	Plurilicenze alimentari e/o miste,	1,13 - 2,39
18	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58 - 10,89
19	Discoteche, night club	1,00 - 1,58
20	Attività di agriturismo senza ristorante	0,65 - 0,85
21	Attività di agriturismo con ristorante	1,02 - 1,49
22	Agriturismo senza rist non servito (distanza come case sparse)	0,39
23	Agriturismo con rist non servito (distanza come case sparse)	0,50
24	Aree scoperte utilizzate per attività produttive, artigianali e commerciali (riduzione 50%)	
24	case isolate distanti - meno di mt. 500 dal punto di raccolta più vicino (50% della tariffa abitazioni civili) - più di mt.500 dal punto di raccolta più vicino (70% della tariffa abitazioni civili) che non fanno parte di aggregazioni di case, frazioni o insieme di più immobili	

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del **30/03/2010** con atto n. **2**
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **16/04/2010** al **30/04/2010**

Con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- Lo stesso è stato ripubblicato dal **03/05/2010** al **17/05/2010**
Per la durata di ulteriori 15 giorni consecutivi

➤ è entrato in vigore il

1° GENNAIO 2010

Castell'Azzara, li **18/05/2010**.

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Di Sibio

